




DONAZIONE

A Cura dell'Ufficio Legale FNP-CISL



NOZIONE E DISCIPLINA

DONAZIONE: LA DONAZIONE È IL CONTRATTO CON IL QUALE, PER SPIRITO DI LIBERALITÀ, UNA PARTE (DONANTE) ARRICCHISCE L'ALTRA (DONATARIO), DISPONENDO A FAVORE DI QUESTA DI UN SUO DIRITTO O ASSUMENDO VERSO LA STESSA UNA OBBLIGAZIONE (769).

- LA DONAZIONE È *UN NEGOZIO A TITOLO GRATUITO*
- È *UN CONTRATTO (769)* IN CUI LE VOLONTÀ NON SONO SULLO STESSO PIANO: UNA È DISPOSITIVA, L'ALTRA CONSISTE IN UNA SEMPLICE ACCETTAZIONE.
- **SPIRITO DI LIBERALITÀ È L'ANIMUS DONANDI**, LA CAUSA DI TUTTI GLI ATTI DI LIBERALITÀ, DA NON CONFONDERE CON I MOTIVI CHE INDUCONO IL SOGGETTO A COMPIERE L'ATTO
- **ARRICCHIMENTO DEL DONATARIO NON UN «MERO VANTAGGIO» MA UN VERO E PROPRIO INCREMENTO DEL SUO PATRIMONIO.**

OGGETTO:

QUALUNQUE BENE PRESENTE NEL PATRIMONIO DEL DONANTE;
NON PUÒ ESSERE UN BENE ALTRUI, NÉ UN BENE FUTURO

FORMA:

- **NEGOZIO SOLENNE:** DEVE ESSERE STIPULATA PER ATTO PUBBLICO ALLA PRESENZA DI DUE TESTIMONI, A PENA NULLITÀ
- **UNICA ECCEZIONE:** LE DONAZIONI DI MODICO VALORE (C.D. «DONAZIONE MANUALE») NELLE QUALI LA FORMA SOLENNE È SOSTITUITA DALLA CONSEGNA MATERIALE (**TRADITIO**) DELLA COSA.

CAPACITÀ DI DONARE:

- **PERSONE FISICHE** : È RICHIESTA LA PIENA CAPACITÀ DI DISPORRE. È POSSIBILE AVVALERSI DI UN RAPPRESENTANTE, MA È NECESSARIO LA PROCURA SPECIALE, CHE DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DEL DONATARIO E L'OGGETTO DELLA DONAZIONE.
- **PERSONE GIURIDICHE**: LA CAPACITÀ SUSSISTE SE PREVISTA NELL'ATTO COSTITUTIVO O NELLO STATUTO, E NEI LIMITI IN ESSO INDICATI.

CAPACITÀ DI RICEVERE:

- **PERSONE FISICHE**: NON SONO PREVISTI PARTICOLARI LIMITI; PUÒ RICEVERE ANCHE IL NASCITURO NON CONCEPITO, PURCHÉ SIA FIGLIO DI PERSONA VIVENTE AL TEMPO DELLA DONAZIONE.
- **PERSONE GIURIDICHE**: POSSONO ACCETTARE DONAZIONI SENZA DOVERE RICHIEDERE LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

GLI ENTI NON RICONOSCIUTI NON SONO PIÙ TENUTI A CHIEDERE IL RICONOSCIMENTO PER RENDERE EFFICACE LA DONAZIONE

DONAZIONI PARTICOLARI

```
graph TD; A[DONAZIONI PARTICOLARI] --- B[RIMUNERATORIA]; A --- C[OBNUZIALE]; A --- D[INDIRETTA]; A --- E[NEGOZIO MISTO CON DONAZIONE]; B --- B1["(ART. 770 c.c.)"]; B --- B2["- NON REVOCABILE"]; B --- B3["- NO GARANZIA PER EVIZIONE"]; C --- C1["- NON RICHIEDE ACCETTAZIONE"]; C --- C2["- NON È REVOCABILE"]; D --- D1["NO ATTO PUBBLICO"]; E --- E1["- NEGOZIO A CAUSA ONEROSA CON SPROPORZIONE DELLE PRESTAZIONI"];
```

RIMUNERATORIA

(ART. 770 c.c.)

- NON REVOCABILE
- NO GARANZIA PER EVIZIONE

OBNUZIALE

- NON RICHIEDE ACCETTAZIONE
- NON È REVOCABILE

INDIRETTA
NO ATTO PUBBLICO

NEGOZIO MISTO CON DONAZIONE

- NEGOZIO A CAUSA ONEROSA CON SPROPORZIONE DELLE PRESTAZIONI

DONAZIONE RIMUNERATORIA

LA **DONAZIONE RIMUNERATORIA** È CARATTERIZZATA DALLA RILEVANZA CHE ASSUME IN ESSA IL MOTIVO DELL'ATTRIBUZIONE PATRIMONIALE, CORRELATA SPECIFICAMENTE AD UN PRECEDENTE COMPORTAMENTO DEL DONATARIO NEI CUI CONFRONTI LA LIBERALITÀ SI PONE COME RICONOSCENZA, APPREZZAMENTO DI MERITI O SPECIALE REMUNERAZIONE DI ATTIVITÀ SVOLTA.
NELLA DONAZIONE REMUNERATORIA C'È IL DESIDERIO DI GRATIFICARE L'AUTORE DEI SERVIZI RESI.

IL MOTIVO E L'EFFICACIA NELLA **DONAZIONE OBNUZIALE** SONO DA RICERCARE NEL FUTURO MATRIMONIO. ESSA TROVA PERFEZIONAMENTO NEL MOMENTO DEL CONSENSO CERIMONIALE CHE COSTITUISCE ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE. ESSENDO QUINDI TALE DONAZIONE POSTA IN UNA CONDIZIONE SOSPENSIVA, SE NON SI ADDIVIENE AL MATRIMONIO, GLI EFFETTI DI ESSA NON SI PRODUCONO (*ANNULLAMENTO DELLA DONAZIONE*), E I BENI DONATI, COMPRESI I LORO EVENTUALI FRUTTI, ANDRANNO RESTITUITI AL DONANTE.

ESSA PUÒ ESSERE DISPOSTA DAGLI SPOSI TRA LORO O DA ALTRI A FAVORE DI UNO O DI ENTRAMBI GLI SPOSI, OVVERO DA ALTRI A FAVORE DEI FIGLI NASCITURI DAGLI SPOSI.

LA DONAZIONE DI UN BENE ALTRUI

BENCHÈ NON ESPRESSAMENTE VIETATA DAL LEGISLATORE, DEVE RITENERSI **NULLA PER DIFETTO DI CAUSA**, A MENO CHE NELL' ATTO DI DONAZIONE SI AFFERMI ESPRESSAMENTE CHE IL DONANTE È CONSAPEVOLE DELL' ALTRUITÀ DEL BENE, OSSIA DELLA NON APPARTENENZA DEL BENE AL SUO PATRIMONIO (**CASS. S.U. 5068/2016**).

DEVE RITENERSI NULLA **LA DONAZIONE, DA PARTE DEL COEREDÈ, DELLA QUOTA DI UN BENE INDIVISO COMPRESO IN UNA MASSA EREDITARIA**, NON POTENDOSI, PRIMA DELLA DIVISIONE, RITENERE CHE IL SINGOLO BENE FACCIA PARTE DEL PATRIMONIO DEL COEREDÈ DONANTE.

ELEMENTI ACCIDENTALI

CONDIZIONE:

PER LA DONAZIONE È PREVISTA UNA PARTICOLARE CONDIZIONE RISOLUTIVA: LA CONDIZIONE DI REVERSIBILITÀ A FAVORE DEL DONANTE IN CASO DI PREMORIENZA DEL DONATARIO AL DONANTE (791), OSSIA LA PREVISIONE CHE I BENI DONATI TORNINO AL DONANTE IN CASO DI PREMORIENZA DEL DONATARIO O DEI SUOI DISCENDENTI.

ONERE: L'ONERE (O MODO) È UN PESO IMPOSTO DAL DONANTE AL DONATARIO CHE COMPORTA UNA LIMITAZIONE DELLA DONAZIONE. L'ESECUZIONE DELL'ONERE NON PUÒ COSTITUIRE UNA CONTROPRESTAZIONE DELLA DONAZIONE, LA QUALE DEVE MANTENERE LA PROPRIA NATURA GRATUITA. IL MODO PUÒ CONSISTERE IN UN DARE O IN UN FARE (AD ES. L'OBBLIGO DI ASSISTENZA E CURA DEL DONANTE). IL BENEFICIARIO DEL MODO PUÒ ESSERE IL DONANTE O UN TERZO.

TERMINE: ALLA DONAZIONE PUÒ ESSERE APPOSTO UN TERMINE INIZIALE (CHE DIFFERISCE GLI EFFETTI DELLA DONAZIONE A UN MOMENTO SUCCESSIVO ALLA SUA CONCLUSIONE) O UN TERMINE FINALE (CHE SEGNA LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA DONAZIONE).

DONAZIONI DI PRESTAZIONI PERIODICHE

IL FINE DELLA DONAZIONE DI PRESTAZIONI PERIODICHE È QUELLO DI GARANTIRE ASSISTENZA AL DONATARIO, SOVENTE CON FUNZIONE DI SOSTEGNO ALIMENTARE. SI TRATTA DI UN'OBBLIGAZIONE DI DARE CHE SI ESTINGUE ALLA MORTE DEL DONANTE, SALVO CHE DALL'ATTO RISULTI DIVERSA VOLONTÀ.

DONAZIONE A PIÙ DONATARI

IL DONANTE ATTRIBUISCE A PIÙ SOGGETTI UN'UNICA DONAZIONE; ESSA SI INTENDE EFFETTUATA PER PARTI UGUALI, A MENO CHE DALL'ATTO NON RISULTI UNA DIFFERENTE VOLONTÀ. PUÒ ACCADERE CHE UNO DEI DONATARI NON VOGLIA O NON POSSA ACCETTARE LA DONAZIONE. IN TAL CASO OCCORRE DISTINGUERE A SECONDA CHE VI SIA:

- PRESENZA DI CLAUSOLA DI ACCRESCIMENTO, APPOSITAMENTE DISPOSTA DAL DONANTE; LA QUOTA DI QUEST'ULTIMO SI ACCRESCE A QUELLA DEGLI ALTRI DONATARI;
- ASSENZA DI CLAUSOLA DI ACCRESCIMENTO, LA QUOTA DI QUEST'ULTIMO RESTA NEL PATRIMONIO DEL DONANTE.

DONAZIONE MODALE

LA CONSEGUENZA È QUELLA DI LIMITARE L'ARRICCHIMENTO DEL DONATARIO SENZA PERÒ CHE QUESTO VENGA IN CONSIDERAZIONE COME CORRISPETTIVO DELLO STESSO, OSSIA IL DONATARIO RISPONDE DELLE OBBLIGAZIONI CHE SI PRODUCONO SOLO ENTRO I LIMITI DEL SUO ARRICCHIMENTO. L'ONERE IMPOSTO AL DONATARIO COSTITUISCE VERA E PROPRIA OBBLIGAZIONE, CON LA CONSEGUENZA CHE LA MANCATA SUA ESECUZIONE, QUANDO SIA DETERMINATA DA INADEMPIMENTO IMPUTABILE AL DONATARIO, PUÒ ESSERE CAUSA DI *RISOLUZIONE DELLA DONAZIONE* SE LA RISOLUZIONE MEDESIMA SIA STATA CONTEMPLATA NELLO STESSO ATTO DI DONAZIONE.

INVALIDITÀ

LA NULLITÀ DELLA DONAZIONE, DA QUALUNQUE CAUSA DIPENDA, NON PUÒ ESSERE FATTA VALERE DAGLI EREDI O AVENTI CAUSA DEL DONANTE CHE, CONOSCENDO LA CAUSA DELLA NULLITÀ, HANNO, DOPO LA SUA MORTE, CONFERMATO O ESEGUITO VOLONTARIAMENTE LA DONAZIONE

CAUSE DI INVALIDITÀ DEL CONTRATTO DI DONAZIONE

ESSE SOGGIACCONO ALLE REGOLE GENERALI PREVISTE PER GLI ALTRI TIPI DI CONTRATTI. OLTRE ALLE TRADIZIONALI CAUSE DI ANNULLABILITÀ, LA DONAZIONE PUÒ ESSERE IMPUGNATA ANCHE QUANDO L'**ERRORE RISULTA DETERMINANTE PER IL CONSENSO** ED AFFERISCE AL MOTIVO PER IL QUALE L'ATTO DI LIBERALITÀ È STATO EFFETTUATO, PURCHÉ TALE MOTIVO SIA INDICATO NELL'ATTO E SIA IL SOLO DETERMINANTE.

RICORRE NULLITÀ DELLA DONAZIONE ANCHE QUANDO È FATTA PER UN **MOTIVO ILLECITO**, PURCHÉ TALE MOTIVO SIA INDICATO NELL'ATTO E SIA IL SOLO DETERMINANTE PER LO SPIRITO DI LIBERALITÀ.

REVOCA DELLA DONAZIONE

COME OGNI CONTRATTO, ANCHE LA DONAZIONE SI SCIoglie SOLO PER CAUSA PREVISTE DALLA LEGGE. LA REVOCA DELLA DONAZIONE È POSSIBILE ANCHE IN PRESENZA DI DUE GRAVI MOTIVI:

CAUSE:

- **INGRATITUDINE DEL DONATARIO**
- **SOPRAVVENIENZA DI FIGLI**, SALVO CHE SI PROVI CHE AL TEMPO DELLA DONAZIONE IL DONANTE AVEVA NOTIZIE DELL'ESISTENZA DEL FIGLIO

LA REVOCA SI ATTUA CON DOMANDA GIUDIZIALE.

L'AZIONE DI REVOCAZIONE PER SOPRAVVENIENZA DEI FIGLI DEVE ESSERE PROPOSTA, A PENA DI DECADENZA, ENTRO UN QUINQUENNIO A DECORRERE DAL GIORNO DELLA NASCITA DELL'ULTIMO FIGLIO O DELLA NOTIZIA DELL'ESISTENZA DEL FIGLIO O DEL DISCENDENTE O DEL RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NATO FUORI DA MATRIMONIO. SE IL FIGLIO O IL DISCENDENTE MUORE IL DONANTE NON PUÒ PIÙ PROPORRE O PROSEGUIRE L'AZIONE. LA DOMANDA PER ESERCITARE L'AZIONE DI REVOCAZIONE VA POI TRASCRITTA.

NON SONO SOGGETTE A REVOCAZIONE LE DONAZIONI:

- *REMUNERATORIE*, PERCHÉ CARATTERIZZATE DALLA RILEVANZA GIURIDICA CHE ASSUME IN ESSA IL MOTIVO DELL'ATTRIBUZIONE PATRIMONIALE;
- *OBNUZIALI*, PERCHÉ ANCH'ESSE CARATTERIZZATE DALLA RILEVANZA GIURIDICA CHE ASSUME IL MOTIVO DELLA COSTITUZIONE E SOPRAVVIVENZA DELLA FAMIGLIA.

IN CONSEGUENZA DELL'AVVENUTA REVOCA DELLA DONAZIONE, IL DONATARIO È TENUTO A **RESTITUIRE I BENI E I FRUTTI MATURATI** IN NATURA A PARTIRE DAL GIORNO DELLA DOMANDA, OVVERO, SE I BENI SONO STATI VENDUTI, IL CORRISPONDENTE CONTROLVALORE AVUTO RIGUARDO AL TEMPO DELLA DOMANDA E I FRUTTI RELATIVI A PARTIRE DAL GIORNO DELLA DOMANDA MEDESIMA.

LA REVOCAZIONE DELLA DONAZIONE NON PREGIUDICA I **TERZI CHE ABBIAMO ACQUISTATO DIRITTI ANTERIORMENTE ALLA TRASCRIZIONE DELLA DOMANDA**. SE, INFATTI, IL DONATARIO HA VENDUTO A TERZI IL BENE O I BENI RICEVUTI IN DONAZIONE, E SE QUEST'ULTIMA VIENE REVOcata, IL TERZO NON PERDE IL BENE, MA PIUTTOSTO IL DONATARIO DOVRÀ RESTITUIRE AL DONANTE IL CONTROVALORE. SE, POI, LA DONAZIONE REVOcata AVEVA AD OGGETTO BENI IMMOBILI O MOBILI REGISTRATI IL TERZO ACQUIRENTE CONSERVERÀ IL BENE SEMPRECHÉ NE ABBIATRASCritto L'ATTO DI COMPRAVENDITA PRIMA DELLA TRASCRIZIONE DELLA DOMANDA DI REVOCA.

IMPOSTA DI DONAZIONE SULLE LIBERALITÀ CON BONIFICO

La **SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 8175 DEL 24 MARZO 2021**, GIUDICANDO SU UNA DONAZIONE INDIRETTA REALIZZATA MEDIANTE UN BONIFICO BANCARIO DISPOSTO DA UNA PERSONA FISICA NON RESIDENTE IN ITALIA (AVENTE A OGGETTO DENARO TRASFERITO DALLA SVIZZERA IN ITALIA) A FAVORE DI UNA PERSONA FISICA RESIDENTE IN ITALIA, **HA RITENUTO NON TASSABILE DETTA LIBERALITÀ CON L'IMPOSTA DI DONAZIONE ITALIANA IN QUANTO AVENTE UN OGGETTO QUALIFICABILE COME «BENE NON ESISTENTE IN ITALIA»** .

QUEST'ULTIMA AFFERMAZIONE È RIFERITA AL FATTO CHE L'IMPOSTA DI DONAZIONE ITALIANA È APPLICABILE ALLE DONAZIONI POSTE IN ESSERE DA SOGGETTO NON RESIDENTE IN ITALIA SOLO SE HANNO PER OGGETTO BENI «ESISTENTI IN ITALIA».

IL BONIFICO BANCARIO CHE CONCRETI UNA LIBERALITÀ VIENE RITENUTO OGGETTO DI TASSAZIONE CON L'IMPOSTA DI DONAZIONE.

DONANTE RESIDENTE IN ITALIA:

SE IL DONANTE È RESIDENTE IN ITALIA, È DOVUTA IN ITALIA L'IMPOSTA DI DONAZIONE IN RELAZIONE A TUTTI I BENI E DIRITTI TRASFERITI AL DONATARIO, OVUNQUE UBICATI.

NON RESIDENTE IN ITALIA:

SE ALLA DATA DELLA DONAZIONE IL DEFUNTO NON ERA RESIDENTE IN ITALIA, L'IMPOSTA DI DONAZIONE È DOVUTA IN ITALIA LIMITATAMENTE AI BENI E AI DIRITTI ESISTENTI IN ITALIA

LA DISCIPLINA DELLE DONAZIONI

**IL CONTRATTO DI
DONAZIONE ART. 769 C.C.**

**LA DONAZIONE
RIMUNERATORIA ART. 770
C.C.**

L'OGGETTO ART. 771 C.C.

**CHI PUÒ DONARE ARTT.
774, 775, 776, 777 C.C.**

**IL DONATARIO ARTT. 779,
773, 784 C.C.**

**LA FORMA ARTT. 782, 783
C.C.**

**IL MANDATO E LA
PROCURA ART. 778 C.C.**

**LA CONFERMA DELLA
DONAZIONE NULLA ART.
799 C.C.**

**LA DONAZIONE MODALE
ARTT. 793, 794 C.C.**

**LA RISERVA DI USUFRUTTO
ART. 796 C.C.**

**LA REVOCAZIONE DELLE
DONAZIONI
ARTT. 800, 801, 802, 803, 804,
805, 806, 807 C.C.**

**LE LIBERALITÀ E LE
DONAZIONI INDIRETTE ART.
809 C.C.**

**LA TUTELA DEI LEGITTIMARI
ARTT. 555, 556, 557, 559, 560, 561, 562, 563, 564
C.C., L. 15.5.2005 N. 80**

LE IMPOSTE SULLA DONAZIONE

L'OGGETTO DELL'IMPOSTA
ART. 1 DLGS 346/1990

**LE ALIQUOTE E
FRANCHIGIE**
ART. 2 COMMA 48 DL. 3
OTTOBRE 2006 N. 262
CONVERTITO IN LEGGE 24
NOVEMBRE 2006 N. 286

LE MODALITÀ DI REGISTRAZIONE
ART. 55, C.1, DLGS 346/1990

LE DONAZIONI PRESUNTE
ART. 26 DPR N. 131/86
(T.U. IN MATERIA DI IMPOSTA DI
REGISTRO)

I SOGGETTI PASSIVI ART. 5 DLGS
346/1990

**LE ESCLUSIONI DALL'IMPOSTA DI
SUCCESIONE** ART. 55, C.2, DLGS
346/1990

**LE DONAZIONI SOGGETTE
A IMPOSTA FISSA**
ART. 59, C.1, DLGS 346/1990

**L'ESENZIONE PER DONAZIONI
DI AZIENDE E QUOTE SOCIALI**
ART. 3, C4TER, DLGS 346/1990

**L'ESCLUSIONE DELLE DONAZIONI
DI VEICOLI**
ART. 59 BIS, DLGS 346/1990

LE RIDUZIONI DI IMPOSTA
ART. 56, C.5, DLGS 346/1990

LA BASE IMPONIBILE
ART. 56 DLGS 346/1990

LE DONAZIONI MODALI
ART. 58, C.1, DLGS 346/1990

**LE DONAZIONI SOTTOPOSTE
A CONDIZIONI**
ART. 58, C.2, DLGS 346/1990

GLI ATTI DI LIBERALITÀ
ART. 58, C.3, DLGS 346/1990

LE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA
ART. 69, C.3, LEGGE N. 342 DEL
2000

A cura dell'Ufficio Legale FNP-CISL.
Il presente documento è protetto dalle leggi sul copyright; è proibita la sua copiatura da parte di qualsiasi soggetto.